

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente -

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 20/05/2020 del Tribunale di Treviso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 20 maggio 2020 il Tribunale di Treviso, quale Giudice delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), in qualità di legale rappresentante della s.p.a. (OMISSIS) cui era riferibile il negozio "(OMISSIS)" di (OMISSIS), nei confronti del sequestro probatorio del 3 aprile 2020 ivi disposto dal Pubblico ministero, avente ad oggetto settantasette flaconi da litro di igienizzante mani (OMISSIS) in relazione al reato di cui all'art. 501-bis c.p..

Al contempo è stato rigettato l'appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del 7 aprile 2020, in forza della quale il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di convalida e di sequestro preventivo dei medesimi prodotti.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto dal (OMISSIS) ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha contestato la configurabilità del reato contestato, atteso che si era verificato il fenomeno opposto rispetto a quanto previsto dalla norma incriminatrice, ossia l'improvvisa alterazione del mercato in conseguenza dell'emergenza sanitaria aveva provocato un generale rincaro dei prezzi delle merci in questione. In specie, era stata così censurata la fissazione di prezzi "alti", introducendo in tal modo un criterio indeterminato e comunque contrario ai principi del libero mercato e della concorrenza, dal momento che la contestazione a carico del ricorrente era nata dalla maggiorazione, in tesi eccessiva, del prezzo di un bene.

In specie, era stata così affermata la sussistenza di una manovra speculativa atta a provocare un rincaro sul mercato interno, mentre al contrario l'alterazione di mercato si era già verificata in ragione appunto dell'emergenza epidemiologica, col conseguente aumento generalizzato dei prezzi causato dalla difficoltà di approvvigionamento e dall'aumento del costo delle materie prime.

Il prezzo di acquisto era stato di Euro 2,38 al litro, ed anche all'esito del ricarico (inizialmente ad Euro 24,50 e quindi ad Euro 14,50, laddove il primo prezzo era stato originato da errore materiale

nell'indicazione del codice, ed invero era stato avviato il rimborso della differenza in favore della clientela), il prezzo così fissato rimaneva inferiore al prezzo di mercato per prodotti di analogo impiego, sì che era stata operata dall'autorità una mera valutazione di congruità del prezzo di vendita, fondata sulla differenza tra quest'ultimo e il prezzo di acquisto dal fornitore.

In definitiva non esisteva alcun estremo tale da concretizzare qualsivoglia pericolo di influenzare il mercato, tenuto conto altresì della pluralità degli operatori del settore (ancorchè la catena "OMISSIS" fosse dotata di buona consistenza nell'area geografica di riferimento, coincidente con larga parte dell'Italia Settentrionale).

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In ordine alla censura azionata, è anzitutto nozione comune che, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542).

4.1.1. Del pari, la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al fumus del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314). In specie, al contrario, l'ordinanza impugnata appare avere motivato, in maniera non certo apparente e, dunque, insindacabile, circa le ragioni per le quali il vincolo avrebbe dovuto persistere, tant'è che viene dato atto che le esigenze probatorie non erano state contestate dall'indagato.

Vero è, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

4.1.2. Ciò posto, il ricorrente ha appunto introdotto questioni di merito, quanto alla determinazione del prezzo di vendita (tra l'altro repentinamente modificato anche in esito alle verifiche di p.g.) del prodotto a seguito dell'emergenza sanitaria, nonchè in relazione alla capacità di tale condotta di incidere sul mercato, avuto anche riguardo alle dimensioni dell'azienda di cui il ricorrente stesso è legale rappresentante. In tal modo sono state introdotte ragioni che vanno ad incidere su profili che, in virtù del richiamo operato dall'art. 257 c.p.p. a quanto previsto dall'art. 324 c.p.p., non sono esaminabili in sede di legittimità.

4.1.3. Va da sè che è riservata al prosieguo del procedimento ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza del reato siccome contestato.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del

procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021